



UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo

UILCA SCADENZE: ottobre

SE HAI OPTATO PER RIVERSARE I BUONI PASTO IN PREVIDENZA O ASSISTENZA, PUOI REVOCARE LA SCELTA ENTRO IL 31 OTTOBRE

In base all'accordo sindacale del 30/1/2008, l'opzione sul riversamento in Previdenza o Assistenza del controvalore dei Buoni Pasto sta per scadere il prossimo 31 ottobre.

Solo il personale che ha optato, nell'ultimo biennio, per il riversamento dei Buoni Pasto in Previdenza/Assistenza può ora revocare la propria scelta entro il 31 ottobre.

Chi non volesse invece modificare la propria situazione, non dovrà effettuare nessuna richiesta.

Per aiutare i colleghi a effettuare una scelta consapevole, la UILCA illustra qui di seguito le principali implicazioni fiscali che tale opzione comporta.

Il riversamento dei Buoni Pasto in Previdenza/Assistenza, agevola in particolare il personale che in genere non utilizza il Buono o ha difficoltà a spenderlo presso gli esercizi vicini al luogo di lavoro, ma ha rilevanti implicazioni fiscali che è opportuno conoscere, in quanto il Buono Pasto – entro il limite di 5,29 euro al giorno – è completamente esente, mentre qualsiasi altra scelta comporta un aggravio sia di trattenute Inps sia di ritenute fiscali.

Ecco due esempi di due colleghi che versano un importo totale annuo di Buoni Pasto di **1.000 euro** in Previdenza (caso a) o in Assistenza (caso b):

a) Buoni Pasto destinati al proprio Fondo Pensioni:

Su **1.000** euro annui, **90,90** euro sono versati all'Inps come contributo di solidarietà.

Nel Fondo Pensioni sono quindi destinati alla posizione individuale i rimanenti **909,10 euro LORDI** sotto forma di contributo **aziendale**.

Al contrario dei contributi volontari del lavoratore che sono interamente deducibili dal reddito, i contributi aziendali non danno luogo a nessuno sgravio fiscale.

Inoltre al momento dell'erogazione della posizione individuale (zainetto) anche questo importo sarà soggetto alle relative aliquote fiscali.

Ad esempio, applicando una trattenuta del 15% (che nella migliore delle ipotesi si riduce al 9% per i colleghi oggi più giovani) risulta che, a fronte di una rinuncia a **1.000 euro netti** annui in Buoni Pasto, si incrementa lo "zainetto" del Fondo Pensioni di soli **772,73 euro netti**.

In altre parole questa scelta, nell'esempio citato, comporta un minor importo netto spettante pari a circa **meno 22%**.

b) Buoni Pasto destinati al Fondo Sanitario Integrativo:

Su **1.000** euro annui, **90,90** euro sono versati all'Inps come contributo di solidarietà.

Nel Fondo Sanitario Integrativo sono quindi destinati i rimanenti **909,10 euro**, i quali vengono utilizzati a diminuzione del contributo del dipendente. In questo caso si elimina in tutto o in parte la trattenuta in busta paga destinata al Fondo Sanitario, ma si perde il vantaggio fiscale ad essa collegata, pari all'aliquota fiscale marginale (dal minimo del **25%** entro i 15.000 euro fino al massimo del **45%** per redditi lordi oltre 75.000 euro

annui).

A fronte di una rinuncia a **1.000 euro netti** annui in Buoni Pasto si percepiscono circa **545,46 euro netti** in più nella retribuzione (*esempio con aliquota 40% per i redditi lordi annui compresi tra 28.000 e 55.000 euro*).

In altre parole in questo esempio, per effetto delle trattenute Inps e Irpef e delle addizionali Regionali e Comunali, questa scelta comporta, nell'esempio considerato, un minor importo netto spettante pari a circa **meno 45%**.

Si precisa inoltre che:

- il contributo Inps del 10% (cosiddetto "di solidarietà") non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della pensione Inps nemmeno per i lavoratori più giovani, ai quali è applicato il "metodo contributivo", in quanto trattasi di mero contributo di solidarietà;
- il corrispettivo dei Buoni Pasto destinato al Fondo Pensioni si somma ai contributi complessivamente versati nel Fondo (compreso l'aliquota a carico dell'Azienda) e pertanto contribuisce ad erodere il massimale di 5.164 euro annui che costituisce la somma massima di versamenti in esenzione fiscale. Si ricorda che in caso di superamento del tetto annuo di 5.164 euro non si beneficia di nessun vantaggio fiscale sulle cifre versate in eccedenza, anzi è necessaria un'autocertificazione annuale per evitare una doppia tassazione sui medesimi importi. Chi continuasse ad optare per la rinuncia ai Buoni Pasto, destinandoli in previdenza dovrà quindi considerare che versamenti eccedenti comportano il superamento del tetto annuo.
- i colleghi che volessero revocare l'opzione sul riversamento dei Buoni Pasto per poter fruire appieno dei vantaggi fiscali legati al percepimento dei Buoni Pasto, e nel contempo fossero interessati a incrementare il Fondo Pensioni per beneficiare del massimale di esenzione fiscale, potranno revocare l'opzione Buoni Pasto entro il 31 ottobre, e nel contempo entro il mese di novembre incrementare la propria percentuale di contribuzione con decorrenza dalla busta paga di gennaio 2012.

Tutti i lavoratori che oggi percepiscono il Buono Pasto non devono effettuare nessuna scelta.

Tutti i lavoratori che fino a oggi non percepiscono il Buono Pasto e intendono confermare la loro opzione, non devono effettuare nessuna scelta.

Solo coloro che, avendo esercitato l'opzione, finora non percepivano i Buoni Pasto e vogliono revocare la loro scelta, dovranno far pervenire il modulo, appositamente predisposto dalla Uilca, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2011.

Per stampare il modulo predisposto dalla UILCA, vai su www.uilcais.it e clicca su [moduli](#)

SCADENZA RICHIESTE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Come è noto, le richieste di rimborso da inviare al Fondo Sanitario Integrativo se inferiori a 100 euro possono essere inviate solo a partire dal mese di ottobre ed entro il 31/12/2011, comunque non oltre il termine ultimo del 31/03/2012.

Pertanto le richieste presentate nel corso dell'anno e respinte in quanto di importo inferiore, possono ora essere ripresentate.

Milano, 26 ottobre 2011 www.UilcaIS.it

Uilca Segreteria Gruppo Intesa Sanpaolo